

Fondazione SERICS

Regolamento per l'affidamento di servizi e forniture

La **Fondazione SERICS** di seguito denominata “FONDAZIONE”, adotta il presente Regolamento, al fine di definire con proprio provvedimento criteri e modalità per affidamento e di stipula dei contratti di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità.

Art. 1 — Finalità e oggetto

Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto della normativa vigente e dei principi di legalità, risultato, fiducia, accesso al mercato, non discriminazione, pubblicità e trasparenza, imparzialità, concorrenza, proporzionalità e rotazione, le condizioni e le modalità di affidamento e di stipula dei contratti di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, compresi i servizi professionali, consulenziali e specialistici, necessari allo svolgimento delle attività istituzionali della Fondazione. Il Regolamento è adottato in attuazione del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i., come modificato, da ultimo, dal d.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209. Le soglie europee vigenti per il biennio 2026-2027 restano quelle pubblicate dalla Commissione europea.

Art. 2 — Ambito soggettivo e oggettivo di applicazione

Rientrano nel presente Regolamento i contratti di appalto di servizi e forniture, inclusi i servizi ad alto contenuto specialistico o intellettuale, affidabili a operatori economici, anche se organizzati in forma individuale.

Ai fini del presente Regolamento, per operatori economici si intendono, in coerenza con la nozione europea e nazionale di riferimento, le persone fisiche e le persone giuridiche che offrono sul mercato forniture o prestazioni di servizi. Restano esclusi i rapporti di lavoro subordinato, le collaborazioni che la Fondazione qualifichi e disciplini come forme di reclutamento o organizzazione del personale, nonché borse, assegni, fellowship, visiting scientist e istituti analoghi, ove regolati da separata disciplina interna.

Art. 3 — Principi generali

La Fondazione opera secondo i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, non discriminazione, pubblicità, trasparenza, tutela dell'affidamento, buona fede, tracciabilità e parità di trattamento. È vietato il frazionamento artificioso della spesa diretto ad eludere il corretto inquadramento dell'affidamento entro le fasce di importo e le modalità procedurali previste dal presente Regolamento. I criteri di selezione e aggiudicazione devono essere pertinenti e proporzionati all'oggetto del contratto. I riferimenti territoriali sono ammessi solo se strettamente necessari per l'esecuzione del servizio o della fornitura e devono essere adeguatamente motivati.

Art. 4 — Programmazione e fabbisogno

Gli acquisti sono preceduti, di regola, dalla definizione del fabbisogno e dalla verifica della copertura finanziaria. Le strutture richiedenti motivano l'utilità dell'acquisto, l'oggetto, il valore stimato, il progetto o centro di costo di imputazione, i risultati attesi e gli eventuali requisiti tecnici o professionali richiesti. La Fondazione può raccogliere tali esigenze in un programma annuale o infrannuale degli acquisti interni, aggiornabile in corso d'anno per esigenze sopravvenute debitamente motivate.

Art. 5 — Responsabile unico del progetto

Per ciascuna procedura è nominato un Responsabile unico del progetto, ai sensi della disciplina vigente,

individuato secondo l'assetto organizzativo interno della Fondazione. Il RUP cura l'istruttoria della procedura, la stima del valore, la scelta della modalità di affidamento, l'acquisizione del CIG quando dovuto, i controlli sui requisiti, la verifica dell'esecuzione e ogni altro adempimento previsto dal presente Regolamento o dalla normativa applicabile. Il nominativo del RUP è indicato nell'atto di avvio della procedura o nel primo atto equivalente.

Art. 6 — Fasce di importo e modalità di affidamento

Per i contratti di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea, la Fondazione applica le seguenti modalità organizzative interne:

- a) per importi fino a euro 5.000,00 affidamento diretto con motivazione semplificata, previa verifica di congruità del prezzo anche mediante cataloghi, listini, precedenti acquisti, benchmark, piattaforme elettroniche o un preventivo;
- b) per importi superiori a euro 5.000,00 e fino a euro 40.000,00 affidamento diretto, di regola previa acquisizione di almeno un preventivo, salvo oggettiva impossibilità o urgenza motivata;
- c) per importi superiori a euro 40.000,00 e fino a euro 140.000,00 affidamento diretto previo confronto comparativo, ove possibile, tra almeno due o più operatori economici individuati mediante indagine di mercato, consultazione di elenchi, albi o piattaforme digitali;
- d) per importi superiori a euro 140.000,00 e inferiori alla soglia europea applicabile, procedura comparativa o negoziata nelle forme consentite dalla normativa vigente e, se necessario per i limiti di qualificazione della Fondazione, tramite centrale di committenza o altro soggetto qualificato, ferma la competenza della Fondazione nella definizione del fabbisogno e nella gestione della fase esecutiva. Le soglie europee restano quelle vigenti tempo per tempo e, per il biennio 2026-2027, comprendono, tra l'altro, euro 216.000,00 per la fascia tipica dei servizi e forniture delle amministrazioni aggiudicatrici non centrali.

Art. 7 — Indagini di mercato, albi ed elenchi

Per l'individuazione degli operatori economici la Fondazione può utilizzare, singolarmente o congiuntamente, avvisi di indagine di mercato, richieste di preventivo, consultazione di albi fornitori, consultazione di elenchi presenti sulle piattaforme elettroniche di approvvigionamento, convenzioni e accordi quadro attivi e ogni altro strumento consentito dalla normativa. Gli avvisi di indagine di mercato indicano almeno il valore stimato dell'affidamento, l'oggetto del contratto, i requisiti richiesti, i criteri di selezione, il termine per presentare l'interesse o il preventivo e le modalità di comunicazione. Se viene pubblicato un avviso, il termine deve essere congruo rispetto alla complessità dell'affidamento.

Art. 8 — Principio di rotazione

La Fondazione applica il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti secondo la normativa vigente. La deroga è ammessa, con motivazione espressa, negli affidamenti di modesto importo o quando ricorrano, anche cumulativamente o secondo quanto consentito dalla disciplina vigente, ragioni oggettive riferibili alla struttura del mercato, all'assenza di alternative effettive, all'elevata specializzazione della prestazione, alla necessità di continuità tecnica o alla puntuale e comprovata qualità dell'esecuzione pregressa. La motivazione

della deroga non può essere stereotipata.

Art. 9 — Criteri di scelta dell'affidatario

La scelta dell'affidatario avviene, in relazione all'oggetto del contratto, tenendo conto del miglior rapporto tra qualità e corrispettivo ovvero, quando appropriato, del prezzo o costo più conveniente. Per i servizi specialistici, consulenziali o professionali, la Fondazione può valorizzare, oltre al corrispettivo, l'esperienza nel settore, la competenza del team o del professionista, la metodologia proposta, i tempi di esecuzione, le misure di qualità, la capacità di operare in ambienti scientifici o tecnologici complessi, nonché i profili di riservatezza, sicurezza informatica e protezione dei dati. L'eventuale richiesta di presenza territoriale deve essere espressamente giustificata da esigenze oggettive di esecuzione.

Art. 10 — Verifiche e requisiti

Prima della stipula, il RUP o l'ufficio competente verifica, secondo intensità proporzionata al valore e al rischio dell'affidamento, i requisiti di ordine generale e quelli speciali eventualmente richiesti, nonché l'assenza di situazioni ostative, incompatibilità o conflitto di interessi. Per i servizi specialistici resi da persone fisiche, la Fondazione può richiedere curriculum aggiornato, titoli professionali, ~~partita IVA~~ o ~~altro~~ regime fiscale coerente con la prestazione, dichiarazioni su cause di incompatibilità e impegno al rispetto degli obblighi di riservatezza, sicurezza e integrità.

Art. 11 — Determina a contrarre e atto di affidamento

Ogni affidamento è preceduto da un atto interno, comunque denominato, che individua almeno oggetto, valore stimato, copertura finanziaria, RUP, modalità di scelta del contraente, criteri di selezione, ragioni dell'eventuale affidamento diretto o della deroga alla rotazione, nonché eventuali requisiti speciali. All'esito dell'istruttoria è adottato il provvedimento di affidamento o aggiudicazione, che motiva la scelta dell'operatore economico e richiama gli esiti delle verifiche effettuate.

Art. 12 — Strumenti digitali, piattaforme e tracciabilità

La Fondazione gestisce le procedure relative all'acquisto di beni e forniture di servizi, mediante piattaforme digitali di approvvigionamento o altri strumenti elettronici consentiti dalla normativa vigente, nel rispetto dell'obbligo di digitalizzazione del ciclo di vita del contratto pubblico. Il CIG è acquisito quando dovuto e riportato negli atti, nei documenti contabili e nei pagamenti. I flussi finanziari devono essere tracciabili secondo la legge.

Art. 13 — Forma del contratto

I contratti possono essere stipulati mediante ordine, contratto in forma elettronica, scrittura privata con firma digitale, scambio di corrispondenza commerciale via PEC o altra forma consentita, anche tramite mercati elettronici o piattaforme telematiche. Il contratto o l'ordine devono indicare almeno oggetto, durata, corrispettivo, termini di esecuzione, modalità di pagamento, penali o rimedi in caso di inadempimento, disciplina della proprietà dei risultati ove rilevante, obblighi di riservatezza e sicurezza, eventuali limiti al subaffidamento e riferimenti al CIG quando dovuto.

Art. 14 — Clausole di integrità, 231 e whistleblowing

Nei contratti la Fondazione inserisce clausole di integrità e conformità, con espresso richiamo, ove adottati,

al Modello organizzativo e di gestione ai sensi del D.L. 8 giugno 2001 n. 231, alle policy anticorruzione, alle misure di prevenzione del conflitto di interessi, nonché agli obblighi di protezione delle segnalazioni e di collaborazione con eventuali verifiche interne. Il contraente si impegna a non porre in essere condotte che espongano la Fondazione al rischio di violazioni dei modelli organizzativi o della normativa applicabile; la violazione grave di tali obblighi costituisce causa di risoluzione espressa del contratto.

Art. 15 — Riservatezza, dati, cybersecurity e risultati

Per i contratti aventi ad oggetto servizi specialistici, ricerca applicata, supporto tecnico, sviluppo software, analisi dati, sicurezza informatica o altre prestazioni sensibili, il contratto disciplina in modo espresso obblighi di riservatezza, livelli di classificazione delle informazioni, misure minime di sicurezza, gestione delle credenziali e degli accessi, trattamento dei dati personali, uso di subfornitori, incident reporting, proprietà intellettuale, titolarità dei deliverable e diritti di uso o sfruttamento. La Fondazione può allegare capitoli o condizioni speciali di sicurezza.

Art. 16 — Esecuzione, verifica e pagamenti

Il RUP o il soggetto competente verifica la regolare esecuzione delle prestazioni secondo quanto previsto dal contratto. I pagamenti sono subordinati alla verifica del corretto adempimento, del rispetto dei tempi, della coerenza dei deliverable e dell'esito positivo dei controlli amministrativi e fiscali richiesti. Per i contratti sotto soglia la verifica può assumere forma semplificata, purché resti documentata agli atti.

Art. 17 — Trasparenza e pubblicità

Gli atti, i dati e le informazioni relativi agli affidamenti sono pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale, nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente, salvaguardando i dati riservati, i segreti tecnici e commerciali e le esigenze di sicurezza. La Fondazione assicura inoltre la conservazione digitale della documentazione di procedura e contrattuale.

Art. 18 — Albo fornitori e revisione periodica

La Fondazione può istituire o utilizzare un albo o elenco di operatori economici, articolato per categorie merceologiche e professionali, accessibile mediante avviso pubblico e aggiornato periodicamente. Le modalità di iscrizione, mantenimento, sospensione e cancellazione sono disciplinate con atto organizzativo separato o con appendice al presente Regolamento. L'uso dell'albo non esclude il ricorso al mercato aperto.

Art. 19 — Rinvio esterno e soggetti qualificati

Per le procedure che, in ragione dell'importo, della complessità o dei requisiti di qualificazione, non possono essere integralmente gestite dalla Fondazione, questa si avvale di una centrale di committenza o di altro soggetto qualificato ai sensi della normativa vigente. In tali casi la Fondazione conserva la competenza sulle esigenze di acquisto, sul capitolato, sulla nomina del referente interno, sul controllo di esecuzione e sulla liquidazione finale. La previsione è funzionale a coprire l'intero perimetro sotto soglia europea, anche oltre la fascia dell'affidamento diretto.

Art. 20 — Entrata in vigore e adeguamento automatico

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte dell'organo competente della Fondazione ed è pubblicato sul sito istituzionale. Ogni richiamo a soglie di importo, atti normativi e

adempimenti digitali si intende automaticamente aggiornato alle successive modifiche legislative e regolatorie, incluse le soglie europee temporaneamente vigenti e gli atti di aggiornamento del Codice dei contratti pubblici.